



# FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

**Bollettino mensile n. 3 – Marzo 2025**

*A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta*

*Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello*

In questo numero:

<b>Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea</b> .....	2
Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-753/23, <i>Krasiliva</i> .....	2
Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-454/23, <i>K.A.M.</i> .....	2
<b>Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani</b> .....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 marzo 2025, <i>F.B. c. Belgio</i> , ric. n. 47836/21 .....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 25 marzo 2025, <i>Almukhlas e Al-Maliki c. Grecia</i> , ric. n. 22776/18.....	3
<b>Giurisprudenza nazionale</b> .....	4
Corte costituzionale, sentenza del 26 marzo 2025, n. 31 .....	4
Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza del 6 marzo 2025, n. 5992 .....	5

## Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-753/23, Krasiliva](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Direttiva 2001/55/CE – Articoli 8 e 11 – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Protezione temporanea – Domande successive

**Fatto:** A.N., cittadina ucraina, presentava una domanda di protezione temporanea in Germania e, successivamente, nella Repubblica ceca. Quest'ultima domanda veniva respinta dal Ministero dell'Interno in quanto irricevibile, poiché successiva a quella già presentata in Germania. A.N. presentava ricorso contro tale decisione e il giudice competente constatava che: a) sebbene A.N. avesse presentato una domanda di protezione temporanea in Germania, nessuna protezione le era stata concessa fino a quel momento; b) la direttiva 2001/55 prevedeva tassativamente i motivi di esclusione di una persona dal beneficio della protezione temporanea, tra cui non figurava il motivo che una domanda di protezione temporanea era stata precedentemente presentata in un altro Stato membro. Il ricorso veniva dunque accolto e la causa veniva rinviata al Ministero dell'Interno. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione e la Corte suprema amministrativa sollevava rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.

**Esito/punto di diritto:** La Corte di giustizia afferma che l'art. 8, par. 1, della direttiva 2001/55/CE – che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i beneficiari della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno per la sua intera durata – osta a una normativa nazionale che consente di negare il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona che beneficia della protezione temporanea. Infatti, qualora una persona che beneficia della protezione temporanea abbia chiesto, in un primo Stato membro, un titolo di soggiorno, ma non l'abbia ancora ottenuto, e si rechi successivamente in un secondo Stato membro e vi presenti una domanda analoga, quest'ultimo Stato membro non può respingere quest'ultima domanda in quanto irricevibile per il solo motivo che una domanda è già stata presentata nel primo Stato membro. Tale ultimo Stato membro è tenuto quindi ad esaminare nel merito la domanda presentatagli. Di conseguenza, l'articolo 47 della Carta esige che una decisione che respinge in quanto irricevibile una domanda di titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 8, par. 1, della direttiva 2001/55, presentata da un beneficiario di protezione temporanea, possa essere oggetto di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

[Corte di giustizia, sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-454/23, K.A.M.](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Direttiva 2011/95/UE – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 – Revoca o rifiuto del riconoscimento dello *status* di rifugiato – Pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante – Comportamento e fatti precedenti all'ingresso nello Stato membro ospitante

**Fatto:** K.A.M., cittadino marocchino entrato irregolarmente nel territorio di Cipro, presentava una domanda di protezione internazionale. Tuttavia, l'Ufficio antiterrorismo inviava al Servizio per l'asilo una lettera riservata nella quale faceva menzione della pericolosità del ricorrente nel procedimento principale. Pertanto, il Servizio per l'asilo, pur riscontrando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, notificava al ricorrente il rigetto della sua domanda di protezione internazionale, ritenendo sussistenti i motivi di esclusione dal beneficio della suddetta protezione. K.A.M. presentava ricorso amministrativo, ma l'autorità competente confermava la decisione di rigetto. La questione giungeva così al Tribunale amministrativo, che ha sollevato rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, interrogandosi in merito alla corretta interpretazione dell'art. 14, par. 4, lett. a) e par. 5, della direttiva 2011/95/UE.

**Esito/punto di diritto:** La Corte afferma che, ai sensi dell'art. 14, par. 4, lett. a), e par. 5, della direttiva 2011/95/UE, uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo *status* di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato

membro sono basati su atti o comportamenti di quest'ultimo precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro. Secondo la Corte, è irrilevante che tali atti e comportamenti non costituiscano motivi di esclusione dallo *status* di rifugiato espressamente previsti all'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra, e all'articolo 12 di detta direttiva. Inoltre, non si può ritenere che la revoca dello *status* di rifugiato o il rifiuto di riconoscerlo implichi una presa di posizione riguardo alla diversa questione se tale persona possa essere allontanata verso il suo paese d'origine.

\* \* \* \* \*

## Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 marzo 2025, F.B. c. Belgio, ric. n. 47836/21](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 8 CEDU – Minore non accompagnato – Accertamento dell'età – Esame medico – Mancanza di garanzie procedurali

**Fatto:** La ricorrente è una cittadina guineana, arrivata in Belgio nel 2019 dove aveva presentato domanda di protezione internazionale come minore non accompagnata, dichiarando di avere all'epoca 16 anni. Produceva una copia non ufficiale del suo certificato di nascita e dichiarava di essere fuggita dal suo paese di origine per sottrarsi ai maltrattamenti derivanti dal suo matrimonio forzato. Le autorità belghe ordinavano un test di determinazione dell'età, che consisteva in esami radiografici della mascella, del polso e della clavicola. I test concludevano che la sua età stimata era di 21,7 anni, con un margine di errore di due anni. Sulla base di questi risultati, il servizio di tutela stabiliva che la ricorrente fosse da considerarsi adulta, così ponendo fine al suo *status* di minore non accompagnata, cessando la sua tutela e l'accesso ai servizi dedicati di protezione dell'infanzia. Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la ricorrente ha invocato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sostenendo che il test di determinazione dell'età era stato condotto senza il suo consenso, senza informazioni sufficienti sulle valutazioni mediche e sulle loro implicazioni.

**Esito/punto di diritto:** La Corte ha sottolineato che la determinazione dell'età corretta dei minori non accompagnati ha conseguenze significative per il loro accesso alla protezione e deve pertanto essere circondata da garanzie appropriate per prevenirne l'arbitrarietà. Ha osservato che, nel caso in questione, alla ricorrente non era stata data l'opportunità di consultare un tutore o un rappresentante legale prima degli esami medici. Inoltre, le autorità belghe non avevano valutato la possibilità di ricorso a metodi alternativi meno invasivi. Sebbene la legislazione belga consenta il ricorso immediato a test medici in caso di dubbi sull'età di una persona, la Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza (in particolare [Darboe e Camara c. Italia](#)), ha sottolineato che i test medici sull'età devono essere utilizzati con prudenza a causa del loro carattere notevolmente invasivo. Ha inoltre sottolineato che i minori dovrebbero essere informati dei loro diritti in modo chiaro e accessibile, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del loro consenso nella procedura. Il Belgio è stato quindi ritenuto responsabile della violazione dell'articolo 8 della CEDU poiché la procedura di valutazione dell'età condotta nei confronti della ricorrente era priva di adeguate garanzie procedurali.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 25 marzo 2025, Almukhlas e Al-Maliki c. Grecia, ric. n. 22776/18](#)

**Categoria:** Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 2 CEDU – Operazione di controllo di frontiera marittima – Guardia costiera greca – Uso della forza – Morte di un minore migrante

**Fatto:** I ricorrenti sono due cittadini iracheni, genitori del loro figlio minore, ucciso durante un'operazione di intercettazione marittima condotta dalla guardia costiera greca nei pressi dell'isola di Symi nell'estate del 2015. Il bambino era nascosto a bordo di un'imbarcazione che trasportava migranti irregolari.

La guardia costiera aveva intercettato l'imbarcazione e un agente greco aveva sparato a un presunto trafficante, ma il proiettile aveva colpito e ucciso il bambino. Dinanzi alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti lamentano violazioni del diritto alla vita (articolo 2, CEDU) sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale.

**Esito/punto di diritto:** La Corte EDU ha rilevato diverse carenze nelle indagini svolte dalle autorità greche. In primo luogo, dei 93 passeggeri a bordo della nave, solo 8 erano stati invitati a testimoniare come testimoni, nonostante la richiesta avanzata dalla famiglia di interrogare tutti i passeggeri come testimoni. In secondo luogo, le persone incaricate delle indagini erano colleghi degli agenti di guardia costiera coinvolti nell'incidente in questione. Infine, non erano state adottate le misure investigative necessarie, il che ha compromesso la capacità delle indagini di chiarire appieno le circostanze dell'incidente in questione. La Corte EDU ha quindi concluso che la Grecia ha violato l'articolo 2 della CEDU dal punto di vista procedurale, poiché le autorità nazionali non erano riuscite a condurre un'indagine indipendente, approfondita ed efficace, che avrebbe consentito di determinare le circostanze esatte relative alla morte del bambino e di stabilire la responsabilità. Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale dell'articolo 2, la Corte ha osservato che la guardia costiera greca sapeva o avrebbe dovuto sapere che la nave trasportava migranti, ma non ha agito adeguatamente per ridurre al minimo il rischio per la vita ed evitare incidenti. In particolare, l'uso della forza si era rivelato particolarmente pericoloso, nella circostanza di una nave con a bordo molti passeggeri, compresi bambini, dove prevaleva il panico. Inoltre, l'operazione marittima mancava di pianificazione sufficiente, valutazione del rischio e controllo sull'uso delle armi da fuoco. La Corte, quindi, ha concluso che la Grecia ha violato l'aspetto sostanziale dell'articolo 2 CEDU per quanto riguarda le modalità di condotta dell'operazione. Ha escluso, al contrario, una violazione della stessa disposizione alla luce delle prove insufficienti per stabilire che gli ufficiali greci avevano fatto uso eccessivo della forza.

\* \* \* \* \*

## Giurisprudenza nazionale

[Corte costituzionale, sentenza del 26 marzo 2025, n. 31](#)

**Categoria:** Immigrazione

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Articolo 3 della Costituzione – Articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), del D.L. n. 4/2019 – Reddito di cittadinanza – Ragionevolezza – Residenza decennale

**Fatto:** Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, respingeva il ricorso volto al riconoscimento del reddito di cittadinanza (Rdc), proposto da alcuni cittadini romeni, privi della residenza in Italia per almeno dieci anni. I ricorrenti proponevano appello avverso tale decisione, deducendo il carattere discriminatorio del requisito di residenza decennale in Italia per accedere al reddito di cittadinanza. La Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, e all'art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/2011. La disposizione censurata, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza dovesse essere, tra l'altro: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».

**Esito/punto di diritto:** La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Come affermato dalla Corte, a differenza di altre misure (come l'assegno sociale; v. sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc guarda alle *chances* d'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. Pertanto, il termine del pregresso

periodo di residenza decennale in Italia non appare ragionevolmente correlato alla specifica funzionalità del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Infatti, la barriera temporale, effetto del requisito censurato, produce una discriminazione, anche indiretta, poiché, sebbene applicata a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. La Corte, invece, ritiene ragionevole il requisito temporale di cinque anni, quale requisito di accesso al Rdc. Come affermato dai giudici, questo dato temporale: *i*) è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione (che ha sostituito il Rdc); *ii*) è quello che è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; *iii*) è quello previsto dall'art. 16, par. 1, della direttiva 2004/38/CE; *iv*) è quello che, da ultimo, è stato indicato dalla sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”».

[Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza del 6 marzo 2025, n. 5992](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Responsabilità civile della P.A. – Soccorso in mare – Mancata autorizzazione all'attracco – Restrizione della libertà personale – Danni non patrimoniali.

**Fatto:** Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, un cittadino eritreo, unitamente ad altri connazionali, si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo la condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana “U. Diciotti” dal 16/08/2018 al 25/08/2018. In particolare: nei primi quattro giorni, a causa del mancato consenso all'attracco della nave nei porti italiani; nei successivi sei giorni, una volta permesso l'attracco della nave nel porto di Catania, a causa del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma; in subordine, limitatamente a quest'ultimo periodo, per il forzato ed arbitrario trattenimento sulla nave “U. Diciotti” nel porto di Catania senza che fosse loro consentito lo sbarco sulla terra ferma. Il Tribunale dichiarava l'assoluta carenza di giurisdizione ritenendo che i comportamenti censurati avessero la natura di atti politici. La Corte d'appello di Roma, invece, pur ritenendo sussistere la giurisdizione ordinaria, avendo qualificato le condotte *de quibus* come atto amministrativo, pienamente sindacabile, respingeva nel merito la domanda degli appellanti, ritenendo carente la colpa della P.A., nonché l'allegazione e la prova del danno conseguenza. La questione giungeva, dunque, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

**Esito/punto di diritto:** La Corte accoglie il ricorso e rimette la questione al giudice *a quo* per un nuovo esame della domanda di risarcimento avanzata dai ricorrenti. Innanzitutto, i giudici escludono che il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale. Si tratta, al contrario, di un atto che esprime una funzione amministrativa, la quale deve essere svolta, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, nel rispetto di vincoli posti da norme giuridiche, nazionali ed internazionali, e che, pertanto, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale. Tanto premesso, la Corte – richiamando per analogia la pronuncia della Corte EDU sul caso [Khlaifia and Others v. Italy](#) –, ritiene che il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti abbia integrato un'arbitraria violazione della libertà personale. Come argomentato dai giudici, l'insussistenza di un provvedimento giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative è di per sé sufficiente ad affermare l'arbitrarietà del trattenimento dei migranti tanto ai sensi dell'art. 5 CEDU, quanto ai sensi dell'art. 13 della Costituzione. Tale norma, infatti, prescrive il cumulativo soddisfacimento di entrambe le riserve, di giurisdizione e di legge, affinché possa dirsi integrata una legittima restrizione della libertà personale. Quanto alla configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all'amministrazione, la Corte ritiene sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare,

l'elemento soggettivo della colpa. Sul punto, la Corte precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, né l'incertezza normativa in ordine all'individuazione dello Stato competente ad effettuare il salvataggio in mare dei migranti, né la pure consentita flessibilità sulle determinazioni da adottare al momento di individuare il *place of safety* e autorizzare allo sbarco possono rappresentare elementi tali da integrare gli estremi dell'errore scusabile in capo alla P.A. La condotta di quest'ultima, infatti, si è comunque tradotta in una misura restrittiva della libertà personale, intollerabile per l'ordinamento costituzionale e sovranazionale. Infine, la Corte precisa che non può condurre a diversa conclusione il fatto che, nel caso della nave Diciotti, il Senato della Repubblica abbia negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. Infatti, afferma la Corte, «[s]e principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche, la sottrazione dell'agire politico a tale sindacato – pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale – non può che costituirne l'eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale».